

# InfoCert

PRIMO ENTE  
CERTIFICATORE IN ITALIA

## **Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale**

# Nei prossimi 15 minuti parleremo di **strumenti**



➤ Lo **strumento** è un mezzo atto a svolgere varie attività: un'arte, un mestiere, una misura. Lo strumento in genere **aiuta l'uomo al conseguimento di un qualcosa**, in base al suo utilizzo.

From Wikipedia

E' essenziale scegliere lo **strumento** corretto che consente di raggiungere l'**obiettivo**...

Forse, se l'**obiettivo** è eliminare una zanzara



Questo **strumento** non è del tutto adatto...

# ...nel rispetto delle norme di legge



## Documento informatico

- > D.Lgs 82/2005 – CAD
- > Deliberazione CNIPA 11/2004

Firma  
Digitale

Validazione  
Temporale

- > Direttiva 1999/93/CE
- > Decreto Lgs 82/2005 - CAD
- > Decreto PCM 13/01/2004

## Posta Elettronica Certificata


- > DPR 11 febbraio 2005, n. 68
- > Decreto Min 02/11/2005 - RT
- > Circolare CNIPA 49/2005

Documento informatico

# Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

*D.Lgs. 82/05 – Codice dell'Amministrazione Digitale, articolo 1, comma 1, lettera p)*

Il documento informatico può mandare finalmente in pensione il documento cartaceo, in quanto:



- Può garantire la **forma scritta**
- Può essere **sottoscritto**
- Può essere “**blindato**” e reso **immodificabile**
- Può essere **conservato** a lungo termine
- È **semplice** da creare, gestire e ritrovare

Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel

## Codice dell'Amministrazione Digitale

**Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82**

**Art. 20. Documento informatico**

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 **sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge**, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Documento informatico

Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel

## Codice dell'Amministrazione Digitale

**Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82**

[Art. 20. Documento informatico](#)

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o **con firma digitale**, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e **soddisfa comunque il requisito della forma scritta**, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

Documento informatico

Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel

## Codice dell'Amministrazione Digitale

### Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82

#### Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, integrità e immutabilità.
2. Il documento informatico, **sottoscritto con firma digitale** o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, **ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702** del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Documento informatico

Ma bisogna conoscere le regole essenziali, contenute nel

## Codice dell'Amministrazione Digitale

**Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82**

**Art. 23. Copie di atti e documenti informatici**

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
- 2-bis. Le copie **su supporto cartaceo di documento informatico**, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte **se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.**

Documento informatico

È l'equivalente elettronico della firma autografa e consente di rendere manifeste e garantire le caratteristiche di:

Firma Digitale	

- **Integrità**: il documento non è stato modificato, volontariamente o accidentalmente, dopo la sua firma
- **Autenticità**: il documento è stato firmato effettivamente dalla persona indicata nel certificato digitale allegato
- **Non ripudio**: chi ha firmato il documento lo può disconoscere solo in giudizio

È il risultato di un complesso algoritmo matematico ed è associata stabilmente ad ogni singolo documento



È il software gratuito che permette di apporre velocemente e semplicemente la propria firma digitale disponendo del **dispositivo di firma** e del **PIN**.

Permette di effettuare la verifica delle firme e delle marche temporali

Nel caso della firma digitale non è necessario lo **specimen** di firma: il **certificato allegato** dichiara chi è il firmatario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G. G.', written in a cursive style.

La firma digitale è legata, tramite l'hash, al **testo** del documento e non al supporto, come la firma autografa

**Il livello di sicurezza è nettamente più elevato**

È il risultato di una procedura informatica con cui si attribuiscono a uno o più documenti una data e ora certe



- **Riferimento temporale:** informazione, contenente data e ora, ottenuta con soluzioni interne. Le misure attuate a garanzia dell'associazione e della precisione di data e ora devono essere documentate
- **Marca temporale:** fornita da una Terza Parte Fidata (CA), garantisce che il riferimento è una “data certa” ed è opponibile ai terzi

- Fornita da una **Terza Parte Fidata**
- Garantisce che il riferimento è una  
“**data certa**”
- È **opponibile** ai terzi
- Il certificatore deve assicurare un errore massimo di 1” e un tempo di risposta non superiore a 1’ dall’invio della richiesta



(DPCM 13 gennaio 2004, art. 48 co 1, art 51 co 5)


Cosa altro dice a questo proposito il

## Codice dell'Amministrazione Digitale

**Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82**

[Art. 23. Copie di atti e documenti informatici](#)

- I documenti informatici** contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, **se ad essi è apposta** o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, **una firma digitale** o altra firma elettronica qualificata.




Cosa altro dice a questo proposito il

## Codice dell'Amministrazione Digitale

**Decreto Lgs 5 marzo 2008, n. 82**

[Art. 23. Copie di atti e documenti informatici](#)

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. **Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici**, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.




Posta Elettronica Certificata	

Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici

*DPR 11/02/2005, n. 68 art.1 co. 1 lettera g*

## Tre soggetti:

> **Mittente**: che trasmette




> **Destinatario**: che riceve

> **Gestore del servizio**: che gestisce il

servizio e fornisce i domini





Gli strumento digitali semplici possono finalmente renderci la vita più semplice (professionalmente parlando...)

**Firma Digitale SMART**


**Comunicazioni**


**Automazione**

## Firma Digitale SMART

### BUSINESS KEY:

- E' una "chiavetta" che si porta sempre con sè
- Si inserisce direttamente nella porta USB di **qualsiasi computer**
- È facile da usare e **non richiede l'installazione** di software





## Comunicazioni

### POSTA CERTIFICATA:

- Comunicazioni
  - Immediate
  - Sicure
  - Documentate
- Invio di documentazione con valore legale

## Automazione


*CIRC. 28 , 7 maggio 2001 AIPA*

### INTEROPERABILITA' TRA SISTEMI DI PROTOCOLLO

Il concetto di interoperabilità indica la possibilità per un sistema di protocollo informatico ricevente di una certa amministrazione di **trattare automaticamente le informazioni** trasmesse dal sistema di protocollo informatico mittente di un'altra amministrazione al fine di automatizzare le attività e i processi sottostanti.


Ente  
Mittente

Ente destinataria



Ente  
Mittente

Corrispondenti




## Sembra una magia, ma è tutto vero!

- Il processo utente è estremamente **semplice** ed efficace
- Permette di spedire e ricevere documenti “ufficiali” in **tempo reale**
- Permette di scambiare automaticamente messaggi di conferma e dati di protocollo, permettendo di **sincronizzare i flussi documentali** interni
- Previo accordi tra le parti, è possibile scambiare qualunque informazione del registro di protocollo (ad esempio classifica, smistamenti interni, note, informazioni sul fascicolo di appartenenza,...)
- E' indipendente dal fornitore del sistema di Protocollo (occorre però che sia conforme alle normative)

## Strumenti digitali

- Annullamento dei **tempi** di trasmissione
- Aumento della **sicurezza**
- Miglioramento dell'archiviazione e delle **ricerche**
- Maggiori **garanzie** sui tempi di arrivo
- Possibilità di avviare sistemi di **work flow**



1st edition January 31, 1995



120 Gbyte = 120 giorni di musica

**La vera rivoluzione digitale è data dalla possibilità di:**

- **Completo utilizzo di documenti digitali**
- **Interscambio di dati e informazioni con valore legale**
- **Semplificazione dei processi**
- **Facilità di utilizzo**

**FUSSE CHE FUSSE LA VOLTA BONA!**

**Per maggiori informazioni:**

**Arturo Salvatici**  
InfoCert S.p.A.  
arturo.salvatici@infocert.it